

ART. 9

(Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8-*bis*:

1) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022, del 90 per cento per quelle sostenute nell'anno 2023»;

2) al secondo periodo, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;

3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-*bis*.1, non superiore a 15.000 euro.»;

b) dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente: «8-*bis*.1. Ai fini dell'applicazione del comma 8-*bis*, terzo periodo, il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, presenti nel suo nucleo familiare, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1-*bis*, allegata al presente decreto.»;

c) al comma 8-*ter*, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dal comma 10-*bis*, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.»;

d) al comma 9, lettera b), dopo le parole «su unità immobiliari» sono aggiunte le seguenti: «di cui sono proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento»;

e) dopo la Tabella 1, è inserita la Tabella 1-*bis* di cui all' Allegato 1 al presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

a) agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-*ter*, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, a condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022;

b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

3. La disposizione di cui al comma 1, lettera d), non si applica agli interventi di cui all'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

4. Al fine di procedere alla corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui ai commi 8-*bis* e 8-*bis*.1, per gli interventi di cui al

comma 8-*bis* primo e terzo periodo, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, pari a XXX milioni di euro per I criteri e le modalità di ripartizione del Fondo sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, al netto di quelle di cui al comma 4, sono iscritte in uno specifico Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare agli interventi della manovra di bilancio 2023-2025.

6. Per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, le somme corrispondenti alla cessione del credito o allo sconto in luogo del corrispettivo dovuto disposti in favore dei soggetti di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono essere ripartite in quote annuali, di pari importo, fino a dieci anni, su richiesta del cessionario. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione con riferimento alle operazioni di cui al primo periodo perfezionatesi fino al 10 novembre 2022.

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere definite le ulteriori modalità attuative della disposizione di cui al comma 6.